



LEGGE DI BILANCIO 2021

(legge 30 Dicembre 2020 n° 178, art.1, commi da 1051 a 1063)

CREDITO D'IMPOSTA

Il Governo conferma agevolazione sotto forma di Credito di Imposta per investimenti a partire dal 16 Novembre 2020 fino al 30 Giugno 2023.

È stata confermata la disciplina delle agevolazioni fiscali previste dal Piano nazionale “Impresa 4.0” con alcune importanti modifiche. La normativa si applica ad investimenti:

- ✓ effettuati a decorrere dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;
- ✓ fino al 30 Giugno 2023 a condizione che entro il 31.12.2022 sia accettato il relativo ordine e pagati acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

SOGGETTI BENEFICIARI

Il nuovo credito d'imposta:

- ✓ spetta alle imprese residenti in Italia, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore di appartenenza, dalla dimensione e dal regime di determinazione del reddito;
- ✓ non spetta alle imprese in liquidazione, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, altra procedura concorsuale.

L'agevolazione è subordinata al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dei lavoratori.

Il credito di imposta per beni non rientranti negli allegati A e B si applica alle stesse condizioni e negli stessi limiti anche agli investimenti effettuati dagli esercenti arti e professioni.

INVESTIMENTI AGEVOLABILI

L'agevolazione riguarda gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi di cui alla Tabella A, nonché quelli in beni immateriali nuovi strumentali all'esercizio d'impresa di cui alla Tabella B Finanziaria 2017.



MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA SPETTANTE

Beni di cui all'Allegato A, Finanziaria 2017

Investimenti effettuati dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021 ovvero entro il 30

Giugno 2022 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2021

Relativamente ai beni agevolabili indicati in allegato A, il credito d'imposta spetta:

- ✓ nella misura del **50 per cento del costo** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro;
- ✓ nella misura del **30 per cento del costo** per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di Euro;
- ✓ nella misura del **10 per cento del costo** per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di Euro;

Investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022 ovvero entro il 30 Giugno

2023 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2022

Relativamente ai beni agevolabili indicati in allegato A, il credito d'imposta spetta:

- ✓ nella misura del **40 per cento del costo** per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di Euro;
- ✓ nella misura del **20 per cento del costo** per la quota di investimenti superiori a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di Euro;
- ✓ nella misura del **10 per cento del costo** per la quota di investimenti superiori a 10 milioni e fino a 20 milioni di Euro;

NOTA: Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni.

Beni di cui all'Allegato B, Finanziaria 2017

Investimenti effettuati dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2022 ovvero entro il 30

Giugno 2023 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2022

Relativamente ai beni agevolabili indicati in allegato B, il credito d'imposta spetta nella misura del **20 per cento del costo** nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro;



Beni NON rientranti in Allegato A, Finanziaria 2017

Investimenti effettuati dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021 ovvero entro il 30 Giugno 2022 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2021

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli indicati in allegato A, il credito d'imposta spetta nella misura del **10 per cento del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro. La misura del credito d'imposta è **elevata al 15 per cento** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022 ovvero entro il 30 Giugno 2023 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2022

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli indicati in allegato A, il credito d'imposta spetta nella misura del **6 per cento del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di Euro.

Beni NON rientranti in Allegato B, Finanziaria 2017

Investimenti effettuati dal 16 Novembre 2020 e fino al 31 Dicembre 2021 ovvero entro il 30 Giugno 2022 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2021

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli indicati in allegato B, il credito d'imposta spetta nella misura del **10 per cento del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. La misura del credito d'imposta è **elevata al 15 per cento** per gli investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81

Investimenti effettuati dal 1 Gennaio 2022 e fino al 31 Dicembre 2022 ovvero entro il 30 Giugno 2023 con acconto in misura almeno pari al 20% entro il 31 Dicembre 2022

Relativamente ai beni agevolabili diversi da quelli indicati in allegato B, il credito d'imposta spetta nella misura del **6 per cento del costo**, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.



MODALITÀ DI UTILIZZO DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta in esame è utilizzabile esclusivamente in compensazione con il mod. F24, in 3 quote annuali di pari importo a decorrere dall'anno di avvenuta interconnessione per gli investimenti in beni di cui agli Allegati A e B ovvero dall'anno di entrata in funzione per i beni diversi da quelli di cui agli allegati A e B.

Per gli investimenti in beni strumentali non rientranti negli allegati A e B effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale. Qualora l'interconnessione avvenga in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 10%, 15% o 6% a seconda del caso).

CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA

Il credito d'imposta:

- ✓ non concorre alla formazione del reddito nonché della base imponibile IRAP;
- ✓ non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi
- ✓ è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al periodo precedente, non porti al superamento del costo sostenuto

Se, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di entrata in funzione ovvero a quello di avvenuta interconnessione, i beni agevolati sono ceduti a titolo oneroso o sono destinati a strutture produttive ubicate all'estero, anche se appartenenti allo stesso soggetto, il credito d'imposta è corrispondentemente ridotto escludendo dall'originaria base di calcolo il relativo costo. Il maggior credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione deve essere direttamente riversato dal soggetto entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le suddette ipotesi, senza applicazione di sanzioni e interessi.



Allegato A

Beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello "Industria 4.0"

L'allegato "A" è suddiviso in tre grandi aree:

1. Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti;
2. Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;
3. Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Per quanto riguarda i beni rientranti nel **punto 1** è presente un'apposita lista di macchine:

- ✓ macchine utensili per asportazione,
- ✓ macchine utensili operanti con laser e altri processi a flusso di energia (ad esempio plasma waterjet, fascio di elettroni), elettroerosione, processi elettrochimici,
- ✓ macchine e impianti per la realizzazione di prodotti mediante la trasformazione dei materiali e delle materie prime
- ✓ macchine utensili per la deformazione plastica dei metalli e altri materiali,
- ✓ macchine utensili per l'assemblaggio, la giunzione e la saldatura,
- ✓ macchine per il confezionamento e l'imballaggio,
- ✓ macchine utensili di de-produzione e riconfezionamento per recuperare materiali e funzioni da scarti industriali e prodotti di ritorno a fine vita (ad esempio macchine per il disassemblaggio, la separazione, la frantumazione, il recupero chimico),
- ✓ robot, robot collaborativi e sistemi multi-robot,
- ✓ macchine utensili e sistemi per il conferimento o la modifica delle caratteristiche superficiali dei prodotti o la funzionalizzazione delle superfici,
- ✓ macchine per la manifattura additiva utilizzate in ambito industriale,
- ✓ macchine, anche motrici e operatrici, strumenti e dispositivi per il carico e lo scarico, la movimentazione, la pesatura e la cernita automatica dei pezzi, dispositivi di sollevamento e manipolazione automatizzati, AGV e sistemi di convogliamento e movimentazione flessibili, e/o dotati di riconoscimento dei pezzi (ad esempio RFID, visori e sistemi di visione e mecatronici),
- ✓ magazzini automatizzati interconnessi ai sistemi gestionali di fabbrica.



Per poter beneficiare del credito d'imposta vengono poste alcune condizioni.

Tutte le macchine sopra citate **devono essere dotate delle seguenti cinque caratteristiche:**

- a) controllo per mezzo di **CNC** (*Computer Numerical Control*) e/o **PLC** (*Programmable Logic Controller*),
- b) **interconnessione** ai sistemi informatici di fabbrica con caricamento da remoto di istruzioni e/o *part programm*,
- c) **integrazione** automatizzata con il sistema logistico della fabbrica o con la rete di fornitura e/o con altre macchine del ciclo produttivo,
- d) **interfaccia** (HMI) tra uomo e macchina semplici e intuitive,
- e) rispondenza ai più recenti parametri di **sicurezza**, salute e igiene del lavoro.

Inoltre tutte le macchine sopra citate **devono essere dotate di almeno due tra le seguenti tre** caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:

- f) sistemi di telemanutenzione e/o telediagnosi e/o controllo in remoto,
- g) monitoraggio continuo delle condizioni di lavoro e dei parametri di processo mediante opportuni set di sensori e adattività alle derive di processo,
- h) caratteristiche di integrazione tra macchina fisica e/o impianto con la modellizzazione e/o la simulazione del proprio comportamento nello svolgimento del processo (sistema cyberfisico),

Quanto previsto alle lettere a), d), e) sono requisiti intrinseci della macchina.

Quanto previsto alle lettere b) e c), fermo restando la dotazione della macchina, deve essere implementato dall'utilizzatore (soggetto richiedente il beneficio fiscale).

Quanto previsto alle lettere f), g) e h), risultano essere da valutare sulla singola macchina.

L'interconnessione e l'integrazione automatizzata con il sistema logistico della fabbrica sono requisiti essenziali.

Tale beneficio è applicabile anche a dispositivi, strumentazioni e componentistica intelligente per l'integrazione, la sensorizzazione e/o l'interconnessione e il controllo automatico dei processi utilizzati anche nell'**ammodernamento** o nel **revamping** dei **sistemi di produzione esistenti**.



Per quanto riguarda i beni rientranti nel **punto 2** è presente un'apposita lista di beni (lista con descrizioni parziali):

- ✓ **sistemi di misura** a coordinate e no;
- ✓ altri sistemi di **monitoraggio in-process**;
- ✓ sistemi per l'ispezione e la caratterizzazione dei **materiali**;
- ✓ dispositivi intelligenti per il **test delle polveri** metalliche e sistemi di monitoraggio in continuo che consentono di qualificare i processi di produzione mediante tecnologie **additive**;
- ✓ sistemi intelligenti e connessi di **marcatura e tracciabilità** dei lotti produttivi (RFID)
- ✓ sistemi di **monitoraggio e controllo delle condizioni di lavoro delle macchine**;
- ✓ strumenti e dispositivi per l'etichettatura, l'**identificazione** o la marcatura automatica dei prodotti;
- ✓ componenti, sistemi e soluzioni intelligenti per la gestione, l'utilizzo efficiente e il monitoraggio dei **consumi energetici e idrici e per la riduzione delle emissioni**;
- ✓ filtri e sistemi di **trattamento e recupero** di acqua, aria, olio, sostanze chimiche.

Per quanto riguarda i beni rientranti nel **punto 3** è presente un'apposita lista di beni (lista con descrizioni parziali):

- ✓ banchi e postazioni di lavoro dotati di **soluzioni ergonomiche**;
- ✓ sistemi per il **sollevamento/traslazione** di parti pesanti o oggetti esposti ad alte temperature;
- ✓ dispositivi **wearable**, dispositivi di **realtà aumentata**;
- ✓ interfacce uomo-macchina (**HMI**) intelligenti.

Allegato B

Beni immateriali (software, sistemi e /system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0

- ✓ i software devono essere “connessi a investimenti in beni materiali Industria 4.0”;
- ✓ per gli investimenti aventi ad oggetto **beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0”** il credito d'imposta è **riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.**

Tale agevolazione è comunque subordinata all'implementazione di un bene rientrante in allegato A.



OPERATIVITÀ PER LA FRUIZIONE DEL BENEFICO

Come previsto dal Comma 1062, pena la revoca del beneficio fiscale, il titolare o il legale rappresentante è tenuto a **produrre dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** che attesti quanto previsto dall'allegato "A", per i beni aventi **costo di acquisizione inferiore a € 300.000,00**.

Nel caso in cui il **costo di acquisizione del bene superi il valore di € 300.000,00**, è obbligatorio disporre di una **perizia tecnica asseverata** rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi ordini professionali, attestante che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all'allegato A e che sia interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l'effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'espreso riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058. È pertanto necessario che su tutte le fatture di acquisto dei beni, degli accessori e delle attività relative venga riportata la dicitura:

"Bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 commi da 1054 a 1058 della legge n. 178/2020"



La società **CONSULIMPIANTI S.r.l.** si propone per:

- la verifica, presso il fruitore del beneficio fiscale, delle tipologie e delle caratteristiche del sistema gestionale aziendale, ed eventualmente, per la scelta del sistema informatico che consentirà l'interconnessione e l'integrazione con il sistema logistico della fabbrica, anche tramite fornitori di fiducia.
- La **redazione di perizia tecnica asseverata**, sulle caratteristiche e tipologia del bene dichiarandone l'ammissione al beneficio fiscale medesimo, sotto propria totale responsabilità, esentando quindi il soggetto fruitore del beneficio fiscale da ogni responsabilità civile e penale. Si precisa che oltre al rilascio della perizia verrà redatta una relazione tecnica all'interno della quale saranno presenti tutte le informazioni utili per eventuali accertamenti futuri che hanno portato al rilascio della perizia.

La **perizia tecnica asseverata** è **indispensabile** per beni il cui costo di acquisto sia superiore a € 300.000,00. Per valori inferiori è possibile redigere in alternativa una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che certifichi i requisiti della macchina e dell'interconnessione.

Visti i controlli stringenti che verranno effettuati dal M.I.S.E. e dall'Agenzia delle Entrate si consiglia, onde evitare problematiche relative a responsabilità civile (revoca del beneficio) e penale (falsa dichiarazione), di ricorrere comunque alla perizia tecnica asseverata anche per beni con importo di acquisizione inferiore a € 300.000,00.

Si ricorda che vi è la possibilità di **cumulare** il vantaggio fiscale CREDITO D'IMPOSTA con la **LEGGE SABATINI (2,75 % e 3,575%)**; la società **CONSULIMPIANTI SRL** offre la possibilità di supportare i propri clienti al fine di ottenere anche questa agevolazione fiscale.

REFERENTI

✓ Renzo Per. Ind. Gattoni	337 98 61 81	info@consulimpianti.it
✓ Luca Per. Ind. Fontanelli	337 22 36 55	luca.fontanelli@consulimpianti.it
✓ Mirco Dott. Negri	337 64 17 06	mirco.negri@consulimpianti.it
✓ Carlo Ing. Orlandelli	334 34 21 451	carlo.orlandelli@consulimpianti.it
✓ Vittorio Dott. Bozzalla	331 24 57 162	iperammortamento@consulimpianti.it